

## **Schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 – Scaligera e il Centro Riabilitativo Veronese Casa di Cura Privata s.r.l.**

### **Premesso che:**

- la Casa di Cura “CENTRO RIABILITATIVO VERONESE CASA DI CURA PRIVATA S.R.L.” è soggetto in possesso dell’ autorizzazione all’esercizio in virtù del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 38 del 06/02/2015, n. 42 del 05/12/2016 e dell’accreditamento istituzionale in virtù delle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2157 del 23/12/2016 per l’erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e n. 2137 del 23/12/2016 e n. 278 del 13/03/2018 per quelle di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero di posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione ospedaliera (allegato n. 1);
- l’art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l’Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell’art. 17, comma 4, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell’Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la l. r. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l’Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;
- la DGR n. 597 del 28 aprile 2017 disciplina i criteri e la determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto e definisce il sistema che regola l’erogazione e la remunerazione dell’attività in parola, stabilendo che “tutti gli erogatori concorrano all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda Ulss nella quale insistono, e delle altre Aziende Ulss, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost.”;
- la DGR n. 597 del 28 aprile 2017 ha inoltre approvato lo schema tipo di accordo contrattuale che attualmente, a seguito della implementazione dell’operatività di Azienda Zero, deve essere rimodulato;

Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;

**tra**

l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio-Sanitaria Dott Gian Marco Erbisti, giusta delega del Direttore Generale conferita con Deliberazioni n. 2/2017, n. 556/2017, n. 261/2018, n. 343/2018, e da ultimo la n. 501 del 19/07/2018,

**e**

la Casa di Cura CENTRO RIABILITATIVO VERONESE CASA DI CURA PRIVATA S.R.L (di seguito "erogatore privato accreditato") di proprietà di: Società Salus s.p.a.; Società Epifarm s.r.l.; società Mikimo s.a.s di Lorusso Michele & C.; (vedi estratto visura camerale – allegato n. 2) in persona del legale rappresentante dott. Perazzini Piergiuseppe con sede in Verona, Piazza Ruggero Lambranzi, 1 c.f./p. iva 02661770244, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a. ,

si conviene e si stipula il seguente:

## **ACCORDO CONTRATTUALE**

### **Art. 1 – Oggetto e causa**

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali – di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day hospital – day surgery), di day service nonché di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nelle DDGR n. 2157 del 23/12/2016 e n. 2137 del 23/12/2016 relative al rilascio dell'accreditamento istituzionale, nel rispetto del numero di posti letto di cui alla vigente scheda di dotazione ospedaliera, e nel rispetto dei tetti di spesa e di attività stabiliti dalla Giunta Regionale con DGR n. 597/2017.

In attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 597/2017, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore privato all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insiste e delle altre Aziende Ulss, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività fissati dalla Regione del Veneto.

### **Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato**

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

- a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- d) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato con rapporti di lavoro con il S.S.R. (dipendente e personale universitario posto in assistenza) secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n. 1314/16;
- e) utilizzo dei ricettari;
- f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
- g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- h) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali;
- i) completa integrazione con l'Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero, secondo le modalità definite dall'Azienda sulla base delle linee guida redatte da Azienda Zero;
- j) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017;
- k) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- II. rispettare quanto disposto dalla DGR n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013" pena la revoca dell'accreditamento;
- III. adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, n. 70;
- IV. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost..

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2017-2019 giusta DGR n. 597/2017, eroga assistenza ospedaliera e prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle funzioni/attività/specialità accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Eroga assistenza ospedaliera e prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del SSN ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

L'erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione ove previsto.

### **Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss**

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

### **Art. 4 - Remunerazione delle prestazioni**

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 597 del 28 aprile 2017, relativa ai tetti di spesa.

### **Art. 5 – Pagamento del debito**

Fermo restando gli obblighi in capo all'Azienda Ulss, ai sensi dell'art. 3 che precede, al pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti nel Veneto provvede Azienda Zero secondo le linee guida da questa emanate riguardanti le modalità di trasmissione dei flussi, di invio di conferma degli stessi e delle attività, di fatturazione, di registrazione e liquidazione, di pagamento. Il pagamento delle prestazioni, che dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e secondo quanto previsto dalla DGR n. 597/2017, non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

### **Art. 6 – Controlli**

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, l'erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell'Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

### **Art. 7 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai

provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Art. 8 - Durata dell'accordo**

Il presente accordo decorre dalla data 1 gennaio 2018 e ha durata biennale, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

#### **Art. 9 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, dovrà stipulare un nuovo accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state previamente autorizzate, l'erogatore subentrato potrà subentrare, con l'assenso di Azienda Ulss e con presa d'atto di Azienda Zero, anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede;
- e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

L'Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Art. 10 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.**

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione del Veneto.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

**Art. 11 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione, e saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

**Art. 12 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

**Art. 13 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

**Art. 14 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

**Letto, firmato e sottoscritto**

Per il Centro Riabilitativo Veronese  
Casa di Cura Privata S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
Dr. Piergiuseppe Perazzini

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera  
Il Responsabile UOS  
Attività Amministrativa Socio-Sanitaria  
Dott. Gian Marco Erbisti

**Data**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 10 (Controversie).

**Letto, firmato e sottoscritto**

Per il Centro Riabilitativo Veronese  
Casa di Cura Privata S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
Dr. Piergiuseppe Perazzini

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera  
Il Responsabile UOS  
Attività Amministrativa Socio-Sanitaria  
Dott. Gian Marco Erbisti

**Data**

Azienda sanitaria 20 - Verona  
**C.C. CENTRO RIABILITATIVO  
 VERONESE**

Struttura Privata Accreditata con compiti complementari  
 e di integrazione all'interno della rete ospedaliera  
 regionale

**Posti letto**

**NOTE**

**2\_RIABILITAZIONE**

Funzioni

F-Area Riabilitativa

56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	49
<b>TOTALE AREA</b>		<b>49</b>
<b>TOTALE STRUTTURA</b>		<b>49</b>

--

NOTE: Per i pazienti extraregione vanno altresì aggiunti numero 7 posti letto

**3\_AMBULATORIALE**

**NOTE**

A_08	Cardiologia	
A_56	Medicina Fisica e Riabilitativa	
A_69	Radiologia Diagnostica	Limitatamente alle ecografie interni ed esterni

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### CENTRO RIABILITATIVO VERONESE - CASA DI CURA PRIVATA S.R.L.



5CRFK0

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VERONA (VR) PIAZZA RUGGERO LAMBRANZI 1 CAP 37142 FRAZIONE: MARZANA
Indirizzo PEC	pec@pec.centroriabilitativovero nese.it
Numero REA	VR - 305074
Codice fiscale	02661770244
Partita IVA	02661770244
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	16/01/1998
Data iscrizione	08/03/2005
Data ultimo protocollo	23/05/2018
Presidente Consiglio Amministrazione	PERAZZINI PIERGIUSEPPE

#### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Attività esercitata	casa di cura specializzata
Codice ATECO	86.10.2
Codice NACE	86.1
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	-

#### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	100.000,00
Addetti al 31/12/2017	83
Soci	3
Amministratori	4
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	0
Pratiche RI dal 13/06/2017	3
Trasferimenti di quote	8
Trasferimenti di sede	1
Partecipazioni (1)	-

#### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

#### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	54

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

## Indice

1 Sede .....	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
3 Capitale e strumenti finanziari .....	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	4
5 Amministratori .....	6
6 Sindaci, membri organi di controllo .....	12
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	12
8 Attività, albi ruoli e licenze .....	13
9 Aggiornamento impresa .....	14

## 1 Sede

Indirizzo Sede legale	VERONA (VR) PIAZZA RUGGERO LAMBRANZI 1 CAP 37142 FRAZIONE: MARZANA
Indirizzo PEC	pec@pec.centroriabilitativoveronese.it
Partita IVA	02661770244
Numero REA	VR - 305074

### iscrizione REA

### impresa di provenienza

### sede legale

### indirizzo elettronico

### partita iva

Numero repertorio economico amministrativo (REA): VR - 305074

Provincia di provenienza: VICENZA

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 265497

Data trasferimento: 04/02/2005

VERONA (VR)

PIAZZA RUGGERO LAMBRANZI 1 CAP 37142

frazione MARZANA

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: pec@pec.centroriabilitativoveronese.it

02661770244

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 08/03/2005 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 16/01/1998
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica) piu' amministratori amministratore unico
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - L'ESERCIZIO DI CASE DI CURA PRIVATE, NONCHE' DI CENTRI DIAGNOSTICI E POLIAMBULATORIALI ANCHE IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO E/O ACCREDITAMENTO CON IL ... 26) L'AMMINISTRATORE UNICO O GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'. QUANDO GLI AMMINISTRATORI COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE. ...
Poteri da statuto	...

## Estremi di costituzione

### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02661770244  
del Registro delle Imprese di VERONA  
Data iscrizione: 08/03/2005

### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 08/03/2005

### informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 16/01/1998

### Sistema di amministrazione e controllo

#### durata della società

Data termine: 31/12/2050

#### scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

#### sistema di amministrazione e controllo contabile

Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

#### forme amministrative

**consiglio di amministrazione** (in carica)  
**piu' amministratori**  
Numero minimo amministratori: 2  
Numero massimo amministratori: 5  
**amministratore unico**

#### collegio sindacale

Numero effettivi: 1

#### Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':  
- L'ESERCIZIO DI CASE DI CURA PRIVATE, NONCHE' DI CENTRI DIAGNOSTICI E POLIAMBULATORIALI ANCHE IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO E/O ACCREDITAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;  
- LA CONSULENZA E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TIPO INFORMATICO, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE SANITARIO E ASSISTENZIALE, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO.  
ESSA PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI AFFERENTI IL SUO OGGETTO SOCIALE, CONTRARRE MUTUI ANCHE IPOTECARI, STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA PASSIVI, NONCHE' IN GENERE, QUALSIASI OPERAZIONE NECESSARIA OD UTILE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.  
ESSA QUALE ATTIVITA' DA NON ESERCITARSI IN VIA PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, PUO' ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' DI CAPITALI, IMPRESE O DITTE AVENTI OGGETTO IDENTICO, AFFINE, COMPLEMENTARE O CONNESSO AL PROPRIO, IL TUTTO IN RISPETTO DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N.1.  
LA SOCIETA' PUO' INOLTRE CONCEDERE AVALLI, FIDEJUSSIONI, NONCHE' CONTRARRE A FAVORE DI TERZI OBBLIGAZIONI CAMBIARIE E DIRETTE DI OGNI NATURA E COMUNQUE PRESTARE GARANZIE IN GENERE ANCHE IPOTECARIE REALI PURCHE' SI TRATTI DI OPERAZIONI CONNESSE ALL'OGGETTO ED AI FINI CHE ESSA SI PROPONE DI CONSEGUIRE.

#### Poteri

### **poteri da statuto**

26) L'AMMINISTRATORE UNICO O GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'. QUANDO GLI AMMINISTRATORI COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE. IN CASO DI AMMINISTRAZIONE AFFIDATA A PIU' PERSONE CHE NON COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI COSI' NOMINATI SPETTA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'; L'ESERCIZIO DI TALE POTERE IN VIA DISGIUNTIVA O CONGIUNTIVA E' DETERMINATO IN CAPO AI SINGOLI AMMINISTRATORI DALLA DELIBERAZIONE DI NOMINA, E IN CASO DI OMESSA DETERMINAZIONE, L'ESERCIZIO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA SI INTENDE DISGIUNTIVO.

27) ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETONO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' AFFIDATA A PIU' PERSONE CHE NON COSTITUISCONO CONSIGLIO I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA SPETTANO A CIASCUN AMMINISTRATORE IN VIA DISGIUNTA MENTRE LA GESTIONE STRAORDINARIA SPETTA ESCLUSIVAMENTE IN VIA CONGIUNTA A TUTTI GLI AMMINISTRATORI.

### **Altri riferimenti statutari**

#### **clausole di recesso**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

#### **clausole di esclusione**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

#### **clausole di prelazione**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

## **3 Capitale e strumenti finanziari**


<b>Capitale sociale in Euro</b>	Deliberato:	100.000,00
	Sottoscritto:	100.000,00
	Versato:	100.000,00

#### **strumenti finanziari previsti dallo statuto**

Titoli di debito:  
SI VEDA ARTICOLO N. 37 DELLO STATUTO.

## **4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote**

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 17/07/2017



Il grafico ad anello e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).  
 Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
SALUS S.P.A. 00233020239	50.000,00	50 %	proprietà'
EPIFARM S.R.L. 02801220233	30.000,00	30 %	proprietà'
MIKIMO S.A.S. DI LORUSSO MICHELE & C. 03508130238	20.000,00	20 %	proprietà'

**Elenco dei soci e degli altri  
 titolari di diritti su azioni o  
 quote sociali al 17/07/2017  
 capitale sociale**

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
 100.000,00 Euro

**Proprietà'**

Quota di nominali: 50.000,00 Euro

Di cui versati: 50.000,00

**SALUS S.P.A.**

Codice fiscale: 00233020239

Tipo di diritto: proprietà'

*Domicilio del titolare o rappresentante comune  
 presso SEDE DELLA SOCIETA'*

**Proprietà'**

Quota di nominali: 30.000,00 Euro

Di cui versati: 30.000,00

**EPIFARM S.R.L.**

Codice fiscale: 02801220233

Tipo di diritto: proprietà'

*Domicilio del titolare o rappresentante comune  
 presso SEDE DELLA SOCIETA'*

**Proprietà'**

Quota di nominali: 20.000,00 Euro

Di cui versati: 20.000,00

**MIKIMO S.A.S. DI LORUSSO  
MICHELE & C.**

Codice fiscale: 03508130238  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
presso SEDE DELLA SOCIETA'

Variazioni sulle quote sociali  
che hanno prodotto l'elenco  
sopra riportato  
**pratica con atto del 06/07/2017**

Data deposito: 17/07/2017  
Data protocollo: 17/07/2017  
Numero protocollo: VR -2017-62757

## 5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	PERAZZINI PIERGIUSEPPE
Consigliere	LORUSSO MICHELE
Consigliere	PEDERZOLI VITTORIO
Consigliere	PUNTIN GIUSEPPE

Forma amministrativa adottata  
**consiglio di amministrazione**

Numero amministratori in carica: 4

Elenco amministratori

Presidente Consiglio  
Amministrazione  
**PERAZZINI PIERGIUSEPPE**

Nato a FIRENZE (FI) il 25/01/1956  
Codice fiscale: PRZPGS56A25D612U  
VERONA (VR)  
VICOLO CIECO AGNELLO 2 CAP 37100

*residenza*

*carica*

**presidente consiglio amministrazione**

Nominato con atto del 04/02/2005

**consigliere**

Nominato con atto del 04/02/2005

*poteri*

CONFERIRE IN VIA DISGIUNTA AI CONSIGLIERI DOTT. PERAZZINI PIERGIUSEPPE E DOTT. LORUSSO MICHELE I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.  
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO SONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI DELEGHE:  
1. POTERI AMMINISTRATIVI:  
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI AD OGNI ORGANO O DIPENDENZA DELLO STATO, DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, REGIONALE, PROVINCIALE E LOCALE, ISTITUTI, MUTUALITA', CORPORAZIONI, COMMISSIONI O ASSOCIAZIONI DI CARATTERE PUBBLICO E UFFICIALE E ORGANISMI, CENTRI, IMPRESE O SERVIZI DI CARATTERE AUTONOMO, ASL, REGIONE VENETO, CON I QUALI POTRA' INSTAURARE, PROMUOVERE E SVILUPPARE QUALSIASI ITER AMMINISTRATIVO, ED AI QUALI POTRA' PROPORRE PIANI E PROGETTI, RICHIEDERE AUTORIZZAZIONI E STUDI, E QUANT'ALTRO; LE ATTIVITA' DI CUI IN PRECEDENZA POTRANNO ESSERE SEGUITE IN TUTTI I LORO CORSI, NONCHE', RITIRARSI, RINUNCIARVI E NEGOZIARE SOPRA DI ESSI; E NEL CASO, RICORRERE CONTRO GLI ACCORDI CHE NEI CONFRONTI DEI MEDESIMI SI ADOTTINO, ESAURENDO LA VIA AMMINISTRATIVA. EFFETTUARE LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI CHE DERIVINO DA QUANTO PRIMA ESPOSTO. RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE DI PATENTI, MARCHI, MODELLI DI UTILITA', INSEGNE, DISEGNI E NOMI COMMERCIALI, COSI' COME GLI AMPLIAMENTI, LE MODIFICHE ED I RINNOVI DI QUANTO REGISTRATO, CONCEDENDO PER TUTTO CIO', DISCREZIONALMENTE, I POTERI CHE SI REPUTINO NECESSARI AD AGENTI DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE.